

Interrogazione n. 1195  
dei Consiglieri Binci, Brandoni  
“Applicazione della normativa sulla valutazione ambientale strategica”  
(Svolgimento)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'interrogazione n. 1195 dei Consiglieri Binci, Brandoni. Per la Giunta risponde l'Assessore Amagliani.

Marco AMAGLIANI. In riferimento all'interrogazione in oggetto si precisa quanto segue.  
Premessa. Occorre rilevare che la normativa in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) è entrata in vigore da relativamente poco tempo (31 luglio 2007) e ha subito nel tempo sostanziali modifiche sino ad arrivare all'attuale testo vigente costituito dal decreto legislativo n. 4/2008 pubblicato in G.U. il 29 gennaio 2008.  
La Regione Marche, con delibera di Giunta n. 1400 del 20 ottobre 2008 ha approvato le linee guida per la VAS. Quanto sopra a voler affermare oggettive difficoltà da parte di tutti in questa fase di prima applicazione. Inoltre, posto che con la l.r. n. 6/2007 sono state ripartite le competenze in materia di VAS tra Regione e Province e non esiste un ruolo di "ente superiore" per l'attivazione di eventuali poteri sostitutivi in capo alla Regione Marche, per il caso specifico risulta quantomeno difficile entrare all'interno di scelte operate da un'altra autorità competente.  
Documenti di riferimento: interrogazione a risposta orale urgente in materia di applicazione della normativa sulla Valutazione ambientale strategia a firma dei Consiglieri regionali M. Binci e G. Bandoni; determinazione del direttore del Dipartimento III governo del territorio della Provincia di Ancona del 15 dicembre 2008 n. 117; verbali della Conferenza dei servizi della Provincia di AN dal 30 ottobre 2008 e del 5 settembre 2008.  
Passaggi principali dell'iter amministrativo per la variante in oggetto:  
4 ottobre 2008, deliberazione del Commissario straordinario del Comune di Falconara n. 18; 30 giugno 2008, trasmissione degli elaborati di variante alla Provincia di Ancona; 24 luglio 2008, l'autorità competente comunica all'autorità procedente l'individuazione degli SCA ai sensi delle consultazioni preliminari di scoping di cui all'art. 13 comma 1 del d.lgs. n. 4/2008; dal 4 agosto 2008 al 5 settembre 2009, conferenza dei servizi "istruttoria", convocata per le consultazioni preliminari; 30 ottobre 2008, convocazione della conferenza dei servizi "decisoria" per l'espressione del parere motivato; con determinazione del direttore del Dip. III n. 177 del 15 dicembre 2008 viene rilasciato dalla Provincia parere motivato positivo.  
Quesito n. 3. Al fine di addivenire ad una completa disamina della questione è necessario anticipare la risposta al quesito n. 3.

**All'epoca della delibera del Commissario straordinario n. 18 del 4 aprile 2008 era pienamente vigente il d.lgs. n. 4/2008 entrato in vigore il 13 febbraio 2008.**

L'art. 4, comma 4, del decreto sancisce che la VAS contribuisce all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione, adozione ed approvazione di piani e programmi.

**All'articolo 11, comma 3, del decreto viene stabilito che la fase di valutazione è effettuata durante la fase preparatoria del piano o programma ed anteriormente alla sua approvazione. Ciò significa che la procedura VAS non è un semplice e formale adempimento burocratico, ma un processo da condurre congiuntamente alla predisposizione del piano particolareggiato e finalizzato ad orientare la pianificazione verso la sostenibilità ambientale o a prevenire o ridurre possibili effetti negativi su ambiente e paesaggio.**

L'articolo 11, comma 1, definisce la procedura di VAS stabilendo le seguenti fasi: svolgimento di verifica di assoggettabilità (se necessaria); elaborazione rapporto ambientale; svolgimento di consultazioni; valutazione del rapporto ambientale e degli esiti della consultazione; decisione; informazione sulla decisione; monitoraggio.

**Pertanto, a nostro parere, sia per questioni normative che per questioni di merito, una procedura VAS non può essere attivata dopo l'adozione del piano o programma.**

Quesito n. 1. Il Commissario straordinario non ritiene di entrare nel campo di applicazione della VAS,

pertanto non ha attivato le consultazioni preliminari sul rapporto ambientale AERCA (Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale) secondo il d.lgs. n. 4/2008, ponendolo comunque in consultazione pubblica. La Provincia ha rilevato che il rapporto ambientale era stato redatto in carenza delle preventive consultazioni previste all'articolo 13, comma 1 del d.lgs. n. 4/2008 e attiva pertanto ufficialmente tali procedure effettuando ex novo le consultazioni preliminari con i soggetti con competenze ambientali (SCA) e dando per effettuate le consultazioni pubbliche. La sequenza degli adempimenti è rovesciata. Va comunque rilevato che gli SCA non hanno espresso la necessità di apportare modifiche al Rapporto ambientale originario.

Il secondo problema riguarda le modalità di consultazione.

Viene più volte citato l'art. 20 della l.r. 6/2007, che al comma 2 dice: "Fino all'approvazione delle linee-guida di cui al comma 1, l'adempimento delle modalità di pubblicità e di consultazione previste dalla l.r. n. 34/1992 per gli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale soddisfa, comunque, limitatamente a detti strumenti, anche le forme di pubblicità e consultazione previste dalla vigente normativa in ordine alle procedure di VAS."

Tale dicitura, redatta in assenza di normativa nazionale, prevedeva che in assenza di norme che esplicitassero le modalità di consultazione le consultazioni ai fini VAS potevano essere fatte nell'ambito di altre forme di consultazione, oppure di partecipazioni eventualmente previste negli iter di adozione e approvazione dei piani paritcolareggiati.

Come già più volte ricordato all'epoca dei fatti era in vigore (quindi applicabile) il d.lgs 4/2008 che prevede sì il coordinamento tra le procedure di consultazione di VAS e altre eventualmente previste, ma facendo salvi dei requisiti minimi (ai fini VAS) quali:

- a. la pubblicazione di un avviso nel bollettino ufficiale della regione interessata contenente: il titolo della proposta di piano o di programma, il proponente, l'autorità procedente, l'indicazione delle sedi ove può essere presa visione del piano o programma e del rapporto ambientale e delle sedi dove si può consultare la sintesi non tecnica;
- b. il deposito del materiale nelle sedi di autorità procedente e autorità competente e la pubblicazione sui rispettivi siti web;
- c. un tempo minimo di 60 giorni.

Non si è stati in grado di comprendere se i requisiti minimi stabiliti dalla norma e garanzia di effettiva pubblicità della consultazione siano stati effettivamente rispettati.

In merito alla valutazioni delle osservazioni da parte delle autorità competente e procedente, dal documento istruttorio allegato alla determinazione 177/2008, al paragrafo 2.5 "esame delle osservazioni pervenute", emerge che non sono riportate, nella relazione istruttorio allegata alla determinazione 177, le controdeduzioni alle osservazioni pervenute e non è chiarito come queste siano state eventualmente recepite nella variante di piano.

**In conclusione è evidente che la procedura seguita dalla Provincia di Ancona presenta delle anomalie.**

Tuttavia, scorrendo la determina n. 177 del 15 dicembre 2008 della Provincia di Ancona, si coglie che il procedimento è stato condotto applicando, secondo le specifiche esigenze, le diverse normative in materia di VAS che si sono succedute dalla l.r. n. 6/2007 fino all'ultima delibera di Giunta regionale n. 1400 del 20 ottobre 2008 (linee guida regionali), tutte combinate con la l.r. n. 6/2004 relativa all'area AERCA.

**Si è dell'avviso che la rispondenza della procedura stessa alle diverse norme VAS (quindi la legittimità del provvedimento) rientra nel campo di specifici approfondimenti e valutazioni giuridico-amministrative.**

Quesito n. 2. Analogamente a quanto indicato per il quesito 1, non si è in grado di stabilire se la procedura di VAS possa considerarsi comunque legittimamente espletata nonostante le anomalie sopra evidenziate.

**Si è del parere che la Provincia di Ancona, in relazione ai punti sopra evidenziati, debba essere invitata ad effettuare una nuova riflessione sugli atti emanati, al fine di valutare la necessità/opportunità di un perfezionamento del provvedimento e garantire al contempo nuove forme di partecipazione più rispondenti all'importanza della variante in questione.**